

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 590, 344-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASTIGLIONE)

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1992

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (n. 590)

d'iniziativa dei senatori COVI, PINTO, CASTIGLIONE, DI LEMBO, BARGI, VENTRE, RUFFINO, D'AMELIO e REDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

—  
E SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile (n. 344)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, MISSERVILLE, RASTRELLI, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MOLTISANTI, POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

—  
*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 590*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
<i>Disegni di legge:</i>		
- n. 590, d'iniziativa dei senatori Covi ed altri .....	»	7
- n. 590, testo proposto dalla Commissione .....	»	7
- n. 344, d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvicinarsi del termine di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (2 gennaio 1993) rende urgente e necessario un provvedimento di proroga, nella consapevolezza che le procedure relative al suo concreto avvio sono in notevole ritardo, per ragioni che sono state ampiamente dibattute in Commissione giustizia.

Non sono stati emanati nel giusto termine di otto mesi gli atti di nomina dei 4.700 giudici di pace (decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura); analogo ritardo si è registrato per la determinazione della pianta organica degli uffici, ed anche il reperimento di idonee sedi è in parte da completare.

Accanto a queste emergenze deve essere verificata l'adeguatezza degli organi del personale previsti dalla legge n. 374 del 1991, perchè è noto come in sede di approvazione della legge fu necessario, per ragioni di copertura finanziaria, tagliare le previsioni iniziali di fabbisogno.

Perplessità sono tuttora avanzate da diverse parti sulla possibilità reale, con la normativa attuale, di reclutare i previsti 4.700 giudici di pace o comunque sui risultati che le procedure potranno avere sulla selezione di candidati veramente idonei alla delicata funzione che dovrà assumere questa nuova figura di magistrato.

Per tutte queste ragioni, concordemente è maturato l'orientamento di accogliere la proposta avanzata nei disegni di legge n. 344 dei senatori Filetti ed altri e n. 590 dei senatori Covi ed altri, di spostare di un anno il previsto termine del 2 gennaio 1993.

Analogamente, è stata accolta la proposta del disegno di legge dei senatori Filetti ed

altri di spostare al 30 giugno 1993 il termine per l'esercizio della delega al Governo ad emanare le norme relative alla competenza del giudice di pace in materia penale (articolo 35 della legge n. 374 del 1991) e di prorogare conseguentemente al 3 gennaio 1995 l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo.

Maggior discussione ha provocato il problema del collegato spostamento dell'entrata in vigore dei provvedimenti urgenti per il processo civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353.

Infatti, mentre il disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti proponeva un puro e semplice rinvio di un anno dell'intera normativa, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Covi limitava il rinvio solo alle norme più strettamente attinenti alla modifica del rito processuale, mantenendo la previsione di entrata in vigore al 1° gennaio 1993 per tutta una serie di disposizioni.

Il Governo ha espresso una posizione favorevole, pur con alcune divergenze, alla impostazione del disegno di legge Covi, e così pure a larga maggioranza la Commissione giustizia.

In ordine alla scelta concreta da effettuare si sono tenuti presenti i seguenti criteri:

a) rinvio di tutte le norme direttamente od indirettamente connesse alla istituzione e competenza del giudice di pace;

b) rinvio delle norme che presuppongono o comportano nuovi momenti organizzativi a livello di personale e strutture;

c) differimento della vigenza della disposizione che amplia la competenza del pretore, per il rischio di congestionare gli uffici, senza la deflazione affidata al giudice di pace;

d) non anticipazione delle disposizioni che rispondono, sul piano sistematico e

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della *ratio legis*, alla logica e alla dinamica del nuovo processo civile;

e) entrata in vigore nel termine previsto del 1° gennaio 1993 di tutte le disposizioni dirette a rendere più sollecito ed agile l'*iter* processuale e che non contrastano col principio di cui alla lettera d);

f) inopportunità di qualsiasi modifica, in questa sede, di norme che modificchino norme sostanziali della legge 26 novembre 1990, n. 353.

È stato anche affrontato il problema del raccordo, in relazione ai momenti differenti di entrata in vigore delle norme della legge n. 353 del 1990, tra procedimenti pendenti e nuovi procedimenti instaurati nel corso del 1993.

È stato pertanto proposto che le norme di cui viene previsto il mantenimento dell'entrata in vigore al 1° gennaio 1993 si applicheranno soltanto ai nuovi procedimenti instaurati dopo tale data, mentre per i procedimenti pendenti si continuerà intanto ad applicare la normativa precedente.

Alla data del 2 gennaio 1994, quando l'intera normativa di riforma della legge n. 353 entrerà a regime, troverà effetto quanto previsto dall'articolo 90 della legge stessa, peraltro opportunamente aggiornato col presente provvedimento.

Vale a dire che, salvo quanto specificamente previsto dai commi da 1 a 7 del citato articolo 90, le disposizioni della legge di riforma si applicheranno, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli in corso alla data del 2 gennaio 1994.

Il periodo transitorio che si viene a prevedere (applicazione delle norme anticipate nell'anno 1993 solamente ai nuovi procedimenti) non creerà alcuna difficoltà applicativa od interpretativa, essendo semplice e lineare il meccanismo, come pure il raccordo al 2 gennaio 1994 con l'intera normativa a regime.

Sulla base di questi orientamenti la Commissione, su proposta del relatore, ha approvato un nuovo testo del disegno di legge n. 590, nel quale propone di considerare assorbito il disegno di legge n. 344, che si articola come segue:

a) all'articolo 1 è previsto:

1) il differimento al 3 gennaio 1994 dell'entrata in funzione del giudice di pace;

2) la proroga al 30 giugno 1993 della delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla competenza penale del giudice di pace;

3) il differimento dell'entrata in vigore della competenza penale del giudice di pace al 3 gennaio 1995;

b) all'articolo 2 si stabilisce che entrino in vigore già dal 1° gennaio 1993, per i procedimenti instaurati dopo tale data, le disposizioni della legge 26 novembre 1990, n. 353, relative: alla connessione (articolo 5); al regolamento necessario di competenza (articolo 6); alla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione alla prima udienza (articolo 16); alla ordinanza di immediato pagamento delle somme non contestate (articolo 20); alla ingiunzione di pagamento in corso di causa (articolo 21); alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado (articolo 33); all'esecuzione provvisoria in sede di appello (articolo 34); alla sospensione necessaria del processo (articolo 35); agli effetti della riforma o cassazione della sentenza (articolo 48); alla impugnabilità delle sentenze di appello ed alla procedura dinanzi alla Cassazione (da articolo 59 ad articolo 68); alla esecuzione delle sentenze d'appello nelle controversie di lavoro (articoli 71 e 72); ai provvedimenti cautelari e loro immediata reclamabilità (articoli 74, 75 e 76); alle azioni possessorie (articolo 77); alla esecuzione sui beni sequestrati (articoli 85, 86 e 87).

Si è prevista anche la modifica dell'articolo 89 (abrogazione di norme) nonché degli articoli 90, 91 e 92 (norme transitorie e norma finale) per il necessario coordinamento.

Si stabilisce infine che abbiano efficacia dal 2 gennaio 1994 le disposizioni di cui agli articoli 3 (competenza del pretore); 4 (incompetenza); da 7 a 15, da 17 a 19, da 22 a 32 e da 36 a 47 (norme processuali del giudizio di primo grado); da 50 a 58 (norme

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processuali d'appello); 70 (norme in materia di locazione); 73 (mutamento del rito); da 78 ad 84 (norme processuali varie) e 88 (composizione dell'organo giudicante).

Il complesso del provvedimento, che viene ora sottoposto al giudizio dell'Assemblea appare equilibrato; di fatti, mentre da un lato ha il pregio di avviare concretamente una parte importante della riforma del

codice di procedura civile, dall'altro consente, per chiarezza di impostazione e semplicità di soluzione, la necessaria rapidità dell'*iter* di approvazione. Il relatore pertanto propone all'Assemblea l'approvazione del testo redatto in Commissione.

CASTIGLIONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: CALVI)

22 settembre 1992

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'opportunità che la dotazione organica della magistratura e la concreta attuazione del giudice di pace assicurino un buon funzionamento della giustizia.

Si segnala inoltre che, ai fini di che trattasi, occorrerà fare ricorso ai meccanismi di mobilità del personale.

Si invita conclusivamente il Governo a procedere al più presto alla istituzione del giudice di pace, che dovrebbe consentire al settore della giustizia di uscire dall'attuale fase di disfunzione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 590**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVI ED ALTRI

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

## Art. 1.

1. All'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2. Gli articoli 4, da 6 a 19, da 22 a 34, da 36 a 60, 63, 69, 70, 73, da 78 a 84, 88, 89, 90, commi da 2 a 8, e 91 hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1994».

## Art. 2.

1. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1995. ».

2. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

**DISEGNO DI LEGGE N. 590**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

## Art. 1.

*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 5 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione.*

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. *Identico:*

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*) - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995».

3. *Identico:*

(Segue: Testo dei proponenti)

«Art. 49. - (Efficacia di singole disposizioni). - 1. Le norme di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 47, hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994. ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

«Art. 49. - (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma; 353, ultimo comma; 357; 359, secondo comma, dello stesso codice».

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: «A far data dal 2 gennaio 1994».

3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - (Disciplina transitoria). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 gli sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994».

4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - (*Organizzazione degli uffici nella fase transitoria*). - 1. Alla trattazione delle controversie pendenti alla data

(Segue: Testo dei proponenti)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 1 del testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonché al numero delle cause sopravvenute».

5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 84; 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994».

**DISEGNO DI LEGGE N. 344**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

**Art. 1.***(Delega al Governo in materia penale)*

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *(Delega al Governo in materia penale)*. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1993 norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

**Art. 2.***(Entrata in vigore del decreto legislativo)*

1. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Entrata in vigore del decreto legislativo)*. - 1. Il decreto legislativo enunciato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1995».

**Art. 3.***(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41, da 43 a 47, hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1994».

**Art. 4.***(Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353)*

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - *(Entrata in vigore)*. - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994».